



ORDINE
AVVOCATI
UDINE



Tribunale di Udine

Presidenza



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

TRIBUNALE DI UDINE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

UFFICIO N.E.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

**PER LE ISTANZE *EX ART. 492-BIS* C.P.C. ED *EX ART. 155-SEXIES* DISP. ATT. C.P.C.
E PER LE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI *EX L. N. 241/1990***

Premesso

- a) che l'art. 492-*bis* c.p.c., come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia in vigore dal 01/03/2023, prevede due procedure di accesso alle banche dati delle PP. AA. (anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, enti previdenziali e atti del registro) per la ricerca dei beni da pignorare:
 - **una procedura con accesso diretto** (comma 1): notificato il precetto e decorso il termine dilatorio di dieci giorni dal perfezionarsi della notifica, su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o (in subordine) la dimora oppure (per gli enti) la sede, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;
 - **una procedura con accesso autorizzato** (comma 2): allorché la richiesta di ricerca telematica preceda la notifica del precetto o quando ancora non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 482 c.p.c., se vi è pericolo nel ritardo, è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale;
- b) che alla data di entrata in vigore della norma non erano ancora operativi gli strumenti informatici necessari per consentire l'accesso degli Ufficiali Giudiziari alle banche dati, sicché la norma ha trovato applicazione per mezzo del meccanismo previsto dall'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c. per il caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche;
- c) che il Tribunale di Udine, l'Ordine degli Avvocati di Udine, l'U.N.E.P. di Udine e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa di data 23/05/2023, per condividere la procedura di presentazione delle istanze *ex art. 492-bis* c.p.c. in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche;
- d) che in data 20/06/2023 il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con l'Agenzia della Entrate la Convenzione per l'accesso diretto alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare *ex art. 492-bis* c.p.c. da parte degli U.N.E.P.;

- e) che, per la completa e regolare attivazione del servizio, il Ministero della Giustizia ha richiesto agli U.N.E.P. l'adozione delle seguenti misure:
- nota n° 22108 del 07/06/2023 "Designazione del Responsabile dei flussi telematici": risulta nominata per tale incarico la Dott.ssa Susi Vazzoler;
 - nota n° 21601 del 09/06/2023: registrazione degli stessi al Sistema di Interscambio Dati (S.I.D.) per lo scambio "interamente automatizzato" di informazioni con amministrazioni, società, enti, e ditte individuali, che garantisce la riservatezza dei dati: regolarmente effettuata in data 28/07/2023;
 - nota n° 0000243E del 19/07/2023 predisposizione dell'ambiente di sicurezza nell'area riservata Entratel dell'U.N.E.P.: regolarmente generato in data 09/08/2023;
- f) che con nota prot. 0004803.U del 04/09/2023 (*ALL. I*) il Ministero della Giustizia ha dato avvio all'attivazione del servizio di accesso diretto di cui all'art. 492-*bis* c.p.c. per la ricerca telematica dei beni alle seguenti banche dati:
- Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica;
 - Atti del Registro;
 - Archivio dei Rapporti finanziari.
- Per caratteristiche strutturali del sistema S.I.D. il servizio funziona in modalità asincrona, per cui le risposte alle interrogazioni non pervengono in tempo reale;
- g) che in data 19/09/2023 è stato attivato il registro cronologico modello Ricerca Beni nei programmi GSU-WEB per la registrazione e GSU-PCT per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate e la ricezione della relativa risposta;
- h) che da tale data l'U.N.E.P. di Udine ha iniziato ad evadere le richieste presentate;
- i) che tuttavia allo stato:
- l'applicativo telematico GSU-PCT in dotazione agli Ufficiali Giudiziari (cd. sportello ricezione atti telematico) non è pienamente operativo;
 - non è ancora possibile provvedere al pagamento dei diritti di esecuzione con il servizio PagoPA;
- j) che residuano specifici casi in cui è possibile presentare istanza di accesso agli atti *ex* L. n. 241/1990 all'Agenzia delle Entrate;
- k) che le novità normative impongono di coordinare le attività degli operatori (Avvocati, Ufficiali Giudiziari e Agenzia delle Entrate), tenuto anche conto del fatto che la gestione delle istanze *ex* art. 492-*bis* c.p.c. comporta un aggravamento delle note e diffuse difficoltà di accesso all'U.N.E.P. di Udine e, in particolare, all'Ufficio Esecuzioni, dovute alla cronica carenza di organico;
- l) che, all'esito degli incontri intercorsi tra il Presidente del Tribunale Dott. Paolo Corder, la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. Raffaella Sartori, la Dirigente dell'U.N.E.P. Dott.ssa Susi Vazzoler e l'Agenzia delle Entrate, sono state condivise alcune soluzioni che si conviene di adottare in forma di Protocollo;
- tutto ciò premesso, il Tribunale di Udine, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, l'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Udine e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia approvano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Presentazione delle istanze *ex art. 492-bis c.p.c.* all'U.N.E.P.

Sono previste due procedure: una ordinaria e una transitoria.

Procedura ordinaria

da quando saranno operativi l'applicativo telematico GSU-PCT
e il pagamento dei diritti di esecuzione tramite PagoPA

Gli Avvocati potranno trasmettere all'U.N.E.P., mediante l'utilizzo dell'applicativo telematico GSU-PCT (cd. sportello ricezione atti telematico):

- l'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.* (*ALL. 2*);
- il titolo esecutivo e il precetto notificati, allegando:
 - in caso di notificazione a mezzo pec, il duplicato informatico o la copia conforme del titolo esecutivo e del precetto notificati, unitamente alla ricevuta di accettazione e a quella di avvenuta consegna per ogni destinatario della notificazione;
 - in caso di notificazione a mezzo posta o a mezzo U.N.E.P., la copia conforme del titolo esecutivo e del precetto notificati, con la relata di notifica e la cartolina attestante la ricezione della notificazione per ogni destinatario (*ALL. 3*);

e riceveranno dall'U.N.E.P. a mezzo pec:

- la richiesta di provvedere al pagamento di € 6,71 quali diritti di esecuzione da effettuarsi tramite PagoPA (con esclusione per gli atti esenti);
- al termine delle operazioni, il processo verbale firmato digitalmente, come previsto dall'art. 492-bis, comma 4, c.p.c.

Si evidenzia che l'indirizzo pec mittente dell'U.N.E.P. non è presidiato.

Per eventuali risposte andrà utilizzato esclusivamente l'indirizzo dell'Ufficio unep.tribunale.udine@giustiziacert.it

Procedura transitoria

fino a quando non saranno operativi l'applicativo telematico GSU-PCT
e il pagamento dei diritti di esecuzione tramite PagoPA

Fino a quando non saranno operativi l'applicativo telematico GSU-PCT e il sistema PagoPA, i diritti di esecuzione dovranno essere versati in contanti, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 492-bis c.p.c. in formato cartaceo, come segue:

1) presso l'U.N.E.P.

nella fascia oraria dedicata del giovedì dalle ore 10:00 alle ore 10:30

- **prenotando** l'appuntamento tramite l'App SolariQ;

oppure

- **per i soli atti in scadenza**¹, recandosi direttamente presso l'Ufficio;

come segue:

- l'Avvocato deposita l'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.* (in originale e in copia semplice - *ALL. 2*), nonché il titolo esecutivo e il precetto notificati (in originale o copia conforme e in copia semplice), provvedendo al contestuale pagamento dei diritti di esecuzione (€ 6,71);
- il Funzionario, verificata la regolarità dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*, restituisce immediatamente all'Avvocato l'originale del titolo esecutivo, del precetto e dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*, con l'indicazione della data di ricezione, trattenendo le relative copie.

In ogni caso, gli Avvocati di fuori Foro potranno inviare l'istanza, il titolo esecutivo e il precetto notificati in originale a mezzo raccomandata A/R, chiedendo la restituzione in contrassegno.

2) presso l'U.N.E.P.

nei giorni e orari di ricezione delle richieste di esecuzione

come da procedura prevista al punto che precede.

3) presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Gli Avvocati del Foro di Udine possono depositare le istanze *ex art. 492-bis c.p.c.* anche tramite un delegato della Segreteria, come segue:

- 1) deposito in **busta chiusa già sigillata**:
 - dell'istanza di cui all'art. 492-bis c.p.c. (*ALL. 2*), in originale e in copia semplice;
 - del titolo esecutivo e del precetto (in originale o copia conforme e in copia semplice);
 - dell'**importo esatto di € 6,71 in contanti** per il pagamento dei diritti di esecuzione²;
- 2) consegna della **nota di deposito con delega sul modello predisposto dall'Ordine** (modello *ALL. 4*).

Le istanze depositate presso la Segreteria entro il mercoledì saranno consegnate all'U.N.E.P. il primo giovedì utile, mentre quelle depositate il giovedì saranno consegnate la settimana successiva.

La Segreteria informerà gli Avvocati dell'eventuale richiesta di integrazione dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.* o della sua reiezione da parte del Funzionario.

¹ Di concerto con l'U.N.E.P., si è convenuto di considerare "in scadenza" gli atti presentati all'Ufficio nei 15 giorni solari antecedenti la scadenza del termine di efficacia del precetto.

² Si segnala che i diritti di esecuzione devono essere inclusi nella busta in contanti e per l'importo esatto, perché la Segreteria non può dare resti, né trattenere somme superiori al dovuto.

Gli Avvocati:

- 1) dovranno ritirare la busta presso la Segreteria possibilmente entro la mattinata del venerdì e, in ogni caso, entro la settimana successiva;
- 2) riceveranno dall'U.N.E.P., a mezzo pec, il processo verbale delle operazioni, firmato digitalmente, previsto dall'art. 492 bis, comma 4, c.p.c.

Si evidenzia che l'indirizzo pec mittente dell'U.N.E.P. non è presidiato.

Per eventuali risposte andrà utilizzato esclusivamente l'indirizzo dell'Ufficio unep.tribunale.udine@giustiziacert.it

Trattandosi di procedura del tutto eccezionale, legata alla particolare situazione di difficoltà in cui versa l'U.N.E.P., si raccomanda a tutti gli Iscritti di attenersi scrupolosamente alle modalità riportate.

La Segreteria non accetterà depositi non corrispondenti alle indicazioni fornite.

La procedura sarà attiva per un periodo di sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo, prorogabile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati previa intesa con l'U.N.E.P.

Durante tutto il periodo sarà svolto un monitoraggio delle modalità di accesso all'U.N.E.P. per la valutazione dei risultati. A tal fine si chiede agli Iscritti:

- di attendersi alle indicazioni fornite con spirito collaborativo;
- di segnalare all'indirizzo e-mail segreteria@avvocati.ud.it eventuali difficoltà incontrate nell'utilizzo della App SolariQ e/o nell'applicazione del presente Protocollo.

Presentazione delle istanze *ex art. 492-bis* c.p.c. al Presidente del Tribunale

Quando ricorrono i presupposti di legge, l'istanza *ex art. 492-bis* c.p.c. deve essere depositata telematicamente nei registri di Volontaria giurisdizione, seguendo le indicazioni di cui al punto 18 del Vademecum distrettuale PCT.

Presentazione delle istanze *ex art. 155-sexies* disp. att. c.p.c.

Le procedure per la presentazione delle istanze *ex art. 492-bis* c.p.c. si applicano anche alle istanze *ex art. 155-sexies* disp. att. c.p.c.

Anche in questo caso l'Avvocato dovrà depositare l'istanza (*ALL. 5*) e il provvedimento autorizzativo del Giudice, in originale o copia conforme e in copia semplice, provvedendo al contestuale pagamento dei diritti di esecuzione in contanti (€ 6,71) fino a quando non saranno operativi l'applicativo telematico GSU-PCT e il pagamento dei diritti di esecuzione tramite PagoPA.

L'U.N.E.P., verificata la regolarità dell'istanza *ex art. 155-sexies* disp. att. c.p.c. e il provvedimento autorizzativo, restituisce gli originali, trattenendo le copie semplici, e trasmette a mezzo pec l'esito dell'accesso all'Avvocato.

Attività dell'U.N.E.P.

L'U.N.E.P.:

- verifica la regolarità dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*, del titolo e del precetto;
- invia la richiesta di accesso all'Agenzia delle Entrate per il tramite del sistema;
- ricevuta la risposta dell'Agenzia delle Entrate, provvede alle attività previste dall'*art. 492-bis, commi 4 e ss., c.p.c.*³

Quanto al 5° comma (cd. pignoramento mobiliare d'ufficio), si segnala che, se l'accesso ha consentito di individuare cose (beni mobili) che si trovano in luoghi appartenenti al debitore, si possono verificare due situazioni:

- se i beni sono compresi nei luoghi del territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, **quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio** agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c.;
- se i beni si trovano nei luoghi non compresi nel territorio di competenza di cui al primo

³ Il **4° comma** delinea il procedimento di attuazione delle ricerche e le attività ivi previste:

- **accesso banche dati**: *“Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati (.....), l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto agli stessi, contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.”;*

- **verbalizzazione ricerche**: *“Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante”, stabilendo altresì che “L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.”*

Il **5° comma** disciplina il **cd. pignoramento mobiliare d'ufficio**: *“Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.”*

Il **6° comma** stabilisce che: *“L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.”*

Il **7° comma** regola il **pignoramento presso terzi in caso di rinvenimento dei crediti nella disponibilità di terzi d'ufficio**: *“Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.”*

L'**8° comma** e il **9° comma** disciplinano il **pignoramento eseguito in base all'indicazione del creditore**:


“Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.”

“Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.”

periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, **entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta**, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c., all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Correlato al 5° comma, è il caso delineato dal **6° comma** in cui l'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa/un bene individuato mediante l'accesso nelle banche dati di cui al 4° comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'art. 388, comma 6, c.p.

Quanto al 7° comma (pignoramento presso terzi in caso di rinvenimento dei crediti nella disponibilità di terzi d'ufficio), si segnala che, se l'accesso ha consentito di individuare **un solo credito** del debitore, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149-bis c.p.c., il verbale



che dovrà anche contenere:

- l'indicazione del credito per cui si procede;
- del titolo esecutivo e del precetto;
- dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al 1° comma;
- del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;
- dell'ingiunzione *ex art.* 492 c.p.c.;
- dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma, c.p.c.;
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546 c.p.c.

Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Il pignoramento d'ufficio sarà eseguito solo previo pagamento da parte dell'Avvocato della somma dovuta.

Fino all'attivazione di PagoPa, anche questo pagamento dovrà essere eseguito in contanti presso lo sportello delle Esecuzioni.

Si precisa che in questo caso gli Avvocati potranno accedere anche senza appuntamento.

Quanto all'8° comma e al 9° comma (pignoramento eseguito in base all'indicazione del creditore), si evidenzia che, se l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi oppure ha consentito di individuare sia

cose di cui al 5° comma che crediti o cose di cui al 7° comma, **l'ufficiale giudiziario provvederà a comunicare al creditore il verbale delle risultanze delle indagini.**

Termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c.

Ai fini di una compiuta applicazione della nuova normativa, si segnala che:

- **il termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c.** (novanta giorni, non soggetti a sospensione feriale) **rimane sospeso ipso iure dalla proposizione dell'istanza**, tanto nel caso in cui sia presentata all'ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 492-bis c.p.c., quanto nel caso in cui sia stata formulata al Presidente del Tribunale ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 492-bis c.p.c. **per tutta la durata del subprocedimento di cui all'art. 492-bis c.p.c.**, fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza presentata al Presidente del Tribunale oppure fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dello stesso art. 492-bis c.p.c., contenente le risultanze dell'accesso effettuato dall'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;

- che **la comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario, prevista ex novo nell'anzidetto quarto comma, è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende il suo corso;**

- che, per evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. con riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto un **ultimo comma all'art. 492-bis c.p.c.**, nel quale è previsto che, al fine di verificare il rispetto del termine di novanta giorni dalla notifica del precetto, previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. **a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore, nel caso di sospensione di tale termine per effetto delle ricerche telematiche, deve depositare con la nota d'iscrizione a ruolo**, con le stesse modalità e nei medesimi termini di questa, **l'istanza, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale**, quando è prevista, **nonché la comunicazione del verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario** alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;

- che, in conseguenza delle modifiche apportate e sempre con le medesime finalità appena evidenziate, è stato introdotto anche un nuovo **ultimo comma all'art. 492 c.p.c.**, nel quale si prevede che, nell'ipotesi di cui all'art. 492-bis, comma 3 c.p.c., **l'atto o il verbale di pignoramento debba contenere** l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, e la data di comunicazione del processo verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali di cui allo stesso art. 492-bis, comma 4, c.p.c.

Atti del Registro - Informazioni sui dati emersi in sede di accesso ex art. 492-bis c.p.c.

Come previsto all'art. 2 della Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia, l'Ufficiale Giudiziario utilizza il servizio per acquisire le informazioni afferenti: alle Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica, agli Atti del Registro e all'Archivio dei Rapporti Finanziari.⁴

In tale contesto, si evidenzia che le risultanze derivanti dall'interrogazione degli Atti del Registro da parte dell'U.N.E.P. difettano, allo stato attuale, dei dati identificativi della controparte stipulante.

Pertanto, a completamento dell'attività, per quanto riguarda gli atti registrati presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, tali informazioni potranno essere richieste, a mezzo posta elettronica, **all'Ufficio Territoriale presso il quale è stato registrato l'atto, previa specificazione puntuale degli estremi del medesimo** (*Tipo Atto, Data di registrazione, Data di stipula, Codice ufficio, Ufficio, Anno, Serie, Numero, Sotto numero, Progressivo negozio e Ruolo soggetto*) e **allegazione del processo verbale rilasciato dall'U.N.E.P.**

A tal fine, si indicano di seguito gli indirizzi di posta elettronica degli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia:

Direzione Provinciale di GORIZIA

U.T. GORIZIA - dp.gorizia.utgorizia@agenziaentrate.it

U.T. MONFALCONE - dp.gorizia.utmonfalcone@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di PORDENONE

U.T. PORDENONE - dp.pordenone.utpordenone@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di TRIESTE

U.T. TRIESTE - dp.trieste.uttrieste@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di UDINE

U.T. UDINE - dp.udine.utudine@agenziaentrate.it

U.T. CERVIGNANO DEL FRIULI - dp.udine.utcervignanodelfriuli@agenziaentrate.it

U.T. TOLMEZZO - dp.udine.uttolmezzo@agenziaentrate.it

Presentazione delle istanze di accesso agli atti all'Agenzia delle Entrate ex L. n. 241/90

Altri eventuali e diversi documenti non reperibili presso le Banche dati gestite dagli Uffici NEP possono essere richiesti ordinariamente nell'ambito dell'**accesso documentale ex art. 22 e ss. L. n. 241/90**, in presenza di un **motivato** interesse "*diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*". Potranno essere, altresì, indirizzate all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'accesso documentale ex art. 22 e ss. L. n. 241/90, le **istanze non ascrivibili alle procedure di cui agli artt.**

⁴ Il dettaglio delle informazioni alle quali l'Ufficiale Giudiziario accede, esplicitato nell'allegato alla Convenzione, prevede i seguenti elementi:

- dati di dettaglio desunti dalle dichiarazioni dei redditi relativi a redditi da terreni, da fabbricati e da lavoro dipendente; i dati saranno estratti dalla dichiarazione più recente fra quelle degli ultimi due anni disponibili nelle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- dati di dettaglio desunti dalle Certificazioni Uniche inviate dai sostituti di imposta per il soggetto di interesse;
- dati di dettaglio registrati nell'Anagrafe dei Rapporti, riferite ai rapporti in essere al momento dell'elaborazione;
- dati di dettaglio relativi agli atti del registro riferiti agli ultimi 10 anni.

492-bis c.p.c. e 155-sexies disp.att.c.p.c.⁵, quali, a mero titolo esemplificativo, accessi presentati dagli eredi per la ricostruzione dell'asse ereditario, oppure dai coniugi nell'ambito dei rapporti disciplinati dal diritto di famiglia, **con procedimenti giurisdizionali non instaurati**.

Nell'ambito, pertanto, della residuale attività di accesso agli atti ex L. 241/90 di competenza dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire tempestività nell'evasione delle richieste, si specifica che:

a) per le istanze aventi ad oggetto l'accesso alle *banche dati dell'Anagrafe Tributaria* e alle *banche dati dell'Archivio dei rapporti finanziari* è competente alla trattazione la **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del soggetto richiedente**: per il Friuli Venezia Giulia l'istanza andrà quindi inviata al seguente indirizzo PEC: dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it;

b) per le istanze aventi ad oggetto *esclusivamente* l'accesso alle *banche dati dell'Anagrafe Tributaria* è competente alla trattazione la **Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del soggetto richiedente**.

c) per le richieste di copia di *atti privati sottoposti a registrazione* (a titolo esemplificativo contratti di locazione, comodato etc.) o *dichiarazioni di successione* è competente alla trattazione la **Direzione Provinciale - Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate** che materialmente detiene l'atto, ossia presso il quale è stato registrato.

Di seguito gli indirizzi PEC delle Direzioni Provinciali del Friuli Venezia Giulia:

Direzione Provinciale di Gorizia	dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Pordenone	dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Trieste	dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Udine	dp.udine@pce.agenziaentrate.it

Modalità di presentazione e contenuto dell'istanza

L'istanza di accesso deve essere sottoscritta in forma digitale oppure in forma autografa con allegazione di copia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale).

Se presentata da un delegato, sarà necessario allegare la procura sottoscritta dal richiedente unitamente a copia dei relativi documenti d'identità.

Nell'istanza, il richiedente dovrà precisare puntualmente:

- 1) l'interesse sotteso alla richiesta;
- 2) i dati e documenti cui ha interesse ad accedere (ad es. dichiarazioni dei redditi, redditi percepiti, atti del Registro, dati contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari) con specificazione dell'arco temporale e/o delle annualità d'imposta di interesse;
- 3) la presenza di eventuali controinteressati, identificati dall'art. 22 della L. n. 241/1990 nei *“soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”*, anche mediante allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

⁵ Esecuzione del sequestro conservativo, ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.

Termini procedurali

Il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 è di 30 giorni, fatta salva la sospensione dei termini a seguito della comunicazione al soggetto controinteressato, prevista dall'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, nonché in caso di eventuale richiesta di integrazione dell'istanza.

Costi

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali costi di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di imposta di bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all'originale.

Gli importi relativi ai costi di riproduzione, ricerca e visura sono indicati nella tabella allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 280693/2020 del 4 agosto 2020, che, ad ogni buon conto si riporta:

Riproduzione - di documento analogico ovvero digitale in formato analogico - di documento analogico in formato digitale	- € 0,10 a facciata formato UNI A4 - € 0,20 a facciata formato UNI A3 - € 0,10 a facciata formato UNI A4 - € 0,20 a facciata formato UNI A3
Rimborso delle spese di ricerca e visura: - per l'accesso documentale	- documenti formati: a) oltre 1 e fino a 5 anni prima della richiesta di accesso: € 2,00; b) oltre 5 anni prima della richiesta di accesso: € 5,00

Il versamento delle spese andrà esclusivamente effettuato sul conto di tesoreria dell'Agenzia, presso Banca d'Italia indicando il seguente codice IBAN IT59R0100003228000000000621" indicando la causale: "241 – Somme riversate per accesso agli atti" ⁶.

Si informa, infine, che al link Schede - Accesso documentale - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) sono disponibili le indicazioni per la corretta presentazione delle istanze, nonché un **fac-simile di istanza da presentare agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate**, che per utilità si allega al presente atto (*ALL. 6*).

Si allega:

- 1) nota prot. 0004803.U del 04/9/2023;
- 2) modello istanza *ex art. 492-bis*, comma 1, c.p.c.;
- 3) modelli attestazione di conformità;
- 4) modello nota di deposito presso la Segreteria dell'Ordine con delega;
- 5) modello istanza *ex art. 155-sexies* disp. att. c.p.c.;
- 6) modello richiesta di accesso documentale.

⁶ A tal proposito, si sottolinea che non è possibile anticipare l'invio degli esiti prima dell'effettiva verifica dell'avvenuto versamento delle spese, tramite evidenza dell'avvenuto pagamento trasmessa a cura dell'istante all'Ufficio.

Udine, 7 dicembre 2023

Il Presidente del Tribunale di Udine
Dott. Paolo Corder

Il Funzionario Dirigente U.N.E.P.
Dott.ssa Susi Vazzoler

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine
Avv. Raffaella Sartori

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale del Friuli Venezia Giulia
Dott. Egon Sanin